

L'interruzione della prescrizione in relazione ai rapporti assicurativi

di Massimo Caiafa

La prescrizione è un istituto del nostro diritto positivo dovuto all'attenzione che il legislatore ha prestato al decorrere del tempo come fatto giuridico (o come modo di essere del fatto, secondo Santoro-Passarelli), in relazione allo svolgimento di attività o esercizi di diritto.

La prescrizione produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare del diritto che, *pur potendo* (diversamente: *actio nondum nata non praescribitur*), non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge che, in deroga al principio all'art. 2934 c.c., secondo comma, individua i diritti indisponibili (attribuiti al titolare nell'interesse della collettività).

L'istituto della prescrizione trova la sua *ratio* nel concetto fondamentale di "*certezza del diritto*" ed il legislatore ha inteso sanzionare l'inerzia di colui che non esercita il diritto (*destituisse videtur qui intra tempus non peregit*) per tutelare la giusta convinzione nella generalità delle persone secondo la quale il decorso del tempo fa ritenere che il diritto non esista o sia stato abbandonato.

La prescrizione, a tutela degli interessi della collettività, è un istituto di ordine pubblico: le relative disposizioni hanno il carattere dell'inderogabilità e – per evitare che si possa abusare dell'istituto – il legislatore ha ritenuto la non rilevabilità di ufficio dell'eccezione di prescrizione in armonia con il principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) che prevede la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

La durata della prescrizione è **ordinariamente** di dieci anni: il legislatore ha previsto all'art. 2947 c.c. prescrizioni di durata inferiore o **brevi**, che trovano la loro *ratio* in particolari rapporti (assicurazioni, mediazione, trasporto, spedizione, rapporti di lavoro), mentre ha previsto prescrizioni più lunghe (venti anni), correlate ai termini dell'usucapione ed ai diritti reali su cose altrui.

Esistono, infine, le prescrizioni presuntive con durata più breve, concettualmente diverse dalla prescrizione estintiva perché atten-

gono più *all'istituto probatorio* delle presunzioni (art. 2727 c.c.).

In materia di assicurazioni, la prescrizione è breve: un anno ex art. 2952 c.c. per tutti i rapporti inerenti ad un contratto assicurativo (*o due anni in caso di riassicurazione*), mentre, nell'eventualità di azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore da parte di un terzo estraneo al contratto, per intenderci, nel caso del danneggiato per i sinistri stradali, è biennale allorquando si lamentano soltanto danni a cose o si collega al terzo comma dell'art. 2947 c.c. (prescrizione più lunga), qualora nell'azione colpevole siano ravvisati gli estremi del reato.

Tale prescrizione, decisamente breve, trova la sua *ratio* nella necessità che non restino a lungo sospese situazioni nelle quali gli interessi individuali, familiari e *sociali* dovrebbero trovare fiducia.

La giurisprudenza di merito e della Suprema Corte ha risolto una *vexata questio* dibattuta in relazione alla prescrizione in tema di sinistri stradali automobilistici con danni a persona. Questo orientamento giurisprudenziale ha deciso che, in *subiecta materia*,

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it